



U.D. “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DELIBERA n. 18/2024

| | |
|----------|--|
| OGGETTO: | AUTORIZZAZIONE UTILIZZO TEMPORANEO, NELLA FORMA DELLO SCAVALCO CONDIVISO CON IL COMUNE DI LAVELLO, DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 134 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. |
|----------|--|

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 26 del mese di marzo, nella sede dell'A.T.E.R.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Arch. Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 20.10.2019, assistito dal Direttore dell'Azienda ing. Pierluigi ARCIERI

PREMESSO che il Sindaco del Comune di Lavello, con nota n. 0004787 in data 07/03/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 0002088 del 08.03.3/2024 ha richiesto l'autorizzazione alla utilizzazione dell'attività lavorativa del Omissis..., per un periodo limitato, per nove ore settimanali, sino al 30 settembre 2024, con eventuale rinnovo, nell'ottica della continuità amministrativa necessaria a garantire il funzionamento del "Settore III Tecnico", ove attualmente si registra una carenza di personale;

DATO ATTO che il Omissis..., dipendente a tempo indeterminato e pieno dell'ATER di Potenza, inquadrato nell'area degli "Istruttori", con il profilo professionale di Geometra, si è dichiarato disponibile allo svolgimento delle attività richieste, in concomitanza e sinergia con l'attività da svolgersi presso il Comune di Lavello;

VISTO l'art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs n. 165/2001 il quale stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto"*;

VISTO l'art. 1, comma 124, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) il quale testualmente recita: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004"*;

RICHIAMATO espressamente l'art. 23 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 del 16.11.2022 il quale dispone che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione"*;

ATTESO che l'utilizzo temporaneo e parziale di un lavoratore, da parte di un altro ente locale, nella forma del cd. "Scavalco condiviso", ex art. 23 C.C.N.L. citato, non perfeziona una ipotesi di comando temporaneo, né una assunzione a tempo indeterminato, configurandosi invece come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'Amministrazione di appartenenza;

PRESO ATTO, sulla natura dello "Scavalco condiviso", della posizione consolidata della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (N. 10/SEZAUT/2020/QMIG) la quale ribadisce che con il ricorso all'istituto in parola non si pone in essere alcuna nuova assunzione, in ragione della natura temporanea del rapporto lavorativo instaurato.

"Lo scavalco consiste, infatti, nella possibilità per Regioni ed enti locali di utilizzare personale di altri enti del comparto, previa stipula di una specifica convenzione che disciplini gli aspetti indicati dall'art. 23 del C.C.N.L. del 16.11.2022, per periodi predeterminati (fra gli altri il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore) e previo assenso del dipendente. Nello "scavalco condiviso" il lavoratore mantiene il rapporto di impiego con l'Amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale";

RITENUTO di autorizzare l'utilizzazione temporanea del Omissis... con il Comune di Lavello, nella forma dello "scavalco condiviso", con decorrenza dal giorno 01 aprile 2024 fino al 30.09.2024, per una giornata lavorativa a settimana, mediante stipula di apposita convenzione che definisca, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

DATO ATTO che la regolamentazione del predetto "scavalco condiviso" verrà disciplinata come da schema di convenzione che si allega al presente atto, di cui costituisce parte integrante, ai fini della sua applicazione;

VISTO lo schema di convenzione che definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore, applicando, che costituisce parte integrante del presente atto, ai fini della sua applicazione;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile del procedimento rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTA la Legge Regionale n. 48 del 22/12/2023 con la quale è stata promulgato l'Esercizio Provvisorio del Bilancio 2024, per tutti gli Enti della Regione Basilicata;

VISTA la legge regionale n.12/96;

VISTA la legge regionale n.29/96;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 100 del 22.12.2022, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Dirigente dell'Unità di Direzione "gestione Patrimonio e Risorse" dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda, in ordine alla regolarità contabile ed alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di fare proprie le premesse in narrativa indicate;
- 2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001, l'utilizzo temporaneo, nella forma dello "scavalco condiviso" con il Comune di Lavello, per nove ore a settimana, nel giorno da concordare tra le due Amministrazioni interessate, del Omissis..., dipendente dell'ATER di Potenza, per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione allegata al presente atto e fino al 30 settembre 2024;
- 3) di approvare lo schema di convenzione il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di autorizzare la sottoscrizione della predetta convenzione, in pieno spirito di collaborazione e sinergia tra l'ATER di Potenza ed il Comune di Lavello, delegando all'uopo il Direttore dell'Azienda, ing. Pierluigi Arcieri.

La presente delibera, costituita da n. 4 facciate, oltre l'allegato, verrà affissa all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e, successivamente, si provvederà alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
F.to Pierluigi Arcieri

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Vincenzo De Paolis

| | |
|----------|--|
| OGGETTO: | AUTORIZZAZIONE UTILIZZO TEMPORANEO, NELLA FORMA DELLO SCAVALCO CONDIVISO CON IL COMUNE DI LAVELLO, DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 134 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. |
|----------|--|

L'ESTENSORE DELL'ATTO (Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to Vincenzo PIGNATELLI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to Vincenzo PIGNATELLI

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

II DIRIGENTE

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to Vincenzo PIGNATELLI

26.03.2024

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

II DIRIGENTE

(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to Vincenzo PIGNATELLI

26.03.2024

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto

UNITA' DI DIREZIONE
"PROMOZIONE E COORDINAMENTO,
INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI"

II DIRETTORE

(ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to Pierluigi ARCIERI

26.03.2024

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA TEMPORANEA UTILIZZAZIONE
DI PERSONALE DELL'AREA "ISTRUTTORI"**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ****(**)**** del mese di marzo,

TRA

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Potenza, con sede alla Via Manhes n. 33, (Codice Fiscale/Partita IVA 00090670761) in persona del Direttore, ing. Pierluigi Arcieri, domiciliato per la carica presso la sede dell'ATER medesima;

E

Il Comune di Lavello, con sede in via Cavour n. 13 (Codice Fiscale/Partita Iva: 85000470766), in persona del _____, Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale;

PREMESSO

- che il quadro normativo, in tema di finanza pubblica, impone agli Enti Locali la razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse economiche pubbliche ed il contenimento della spesa del personale;
- che, nell'ambito delle iniziative che gli Enti possono assumere, al fine di rendere più efficiente l'azione amministrativa, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, vi è la possibilità di utilizzare il personale dipendente contestualmente con altre amministrazioni;
- che l'art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs n. 165/2001 aggiunto dal comma 2, art. 13 Legge n. 183/2010, dispone che "Le Pubbliche Amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme dal presente decreto";
- che il Comune di Lavello, con nota n. 0004787 in data 07/03/2024, acquisita al protocollo generale dell'ATER n. 0002088 del 08.03.3/2024, ha richiesto l'autorizzazione alla utilizzazione dell'attività lavorativa del Omissis..., per un periodo limitato, per nove ore settimanali, sino al 30 settembre 2024, con eventuale rinnovo, nell'ottica della continuità amministrativa necessaria a garantire il funzionamento del "Settore III Tecnico", ove attualmente si registra una carenza di personale;

RICHIAMATO l'art. 23 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.1.2022;

PRESO ATTO del seguente orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti (parere sez. Reg. di controllo Corte dei Conti del Molise n. 109/2017), ripreso dall'ARAN (parere RAL 1554): "La normativa vigente, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. scavalco condiviso e del c.d. scavalco d'eccedenza. Ricordiamo che per scavalco condiviso si intende la convenzione per la gestione associata ex articolo 14 CCNL 22.1.2004, mentre per scavalco di eccedenza si intende il ricorso al comma 557 della legge n. 311/2004..... L'operazione sopra descritta è ammissibile se si considera la configurazione giuridica che la giurisprudenza contabile ha attribuito all'istituto del c.d. scavalco condiviso; come visto, infatti, in tale fattispecie il dipendente, pur rivolgendo parzialmente le proprie pre-

stazioni lavorative a favore di due enti pubblici, resta legato ad un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Dunque il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale rimane giuridicamente unico tanto che, ad esempio, la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali è gestita dall'ente di provenienza titolare del rapporto stesso. Da quanto detto si deve ritenere che, anche in presenza di una convenzione tra enti ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004, il comune .. possa assicurarsi, in riferimento allo stesso dipendente (che giuridicamente è considerato comunque "dipendente a tempo pieno di altro ente") le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d'obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza";

RICHIAMATA, altresì, la delibera n. 10/SEZAUT/2020/QMIG, della Sezione Autonomie della Corte dei Conti; VISTA la delibera n. ____, adottata in data ____ marzo 2024 dall'Amministratore Unico dell'ATER di Potenza, con la quale è stato autorizzato l'utilizzo temporaneo, nella forma dello scavalco condiviso con il comune di Lavello, del Omissis..., dipendente dell'ATER di Potenza;

DATO ATTO che le parti hanno inteso definire, con il presente atto, apposito accordo per la utilizzazione dello stesso geometra nella forma dello "scavalco condiviso";

Premesso tutto quanto sopra le parti, come sopra rappresentate, rispettivamente per le proprie necessità conven-gono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità

Con la presente convenzione l'ATER di Potenza concorda con il Comune di Lavello la utilizzazione a tempo parziale e temporaneo, cioè per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, in sinergia, del Omissis..., dipendente a tempo indeterminato dell'ATER di Potenza, per lo svolgimento di analoghe funzioni presso il Comune di Lavello relative al "Settore III Tecnico". Il rapporto di lavoro del dipendente continua ad essere gestito dall'ATER di Potenza, quale Ente a cui è legato da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 2 - Durata dell'incarico

Il dipendente svolgerà il suo incarico presso il Comune di Lavello per la durata di mesi sei, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, salva la possibilità di rinnovo per espressa volontà delle parti.

Ciascuno dei due Enti in qualsiasi momento potrà recedere dal rapporto convenzionale e il recesso avrà decorrenza dal 30° giorno successivo alla notifica del provvedimento di recesso. E' ammessa rinuncia da parte del Funzionario interessato, salvo preavviso di almeno 15 giorni prima della cessazione.

Art. 3 - Articolazione del servizio

Il Omissis... svolgerà la sua attività lavorativa presso il Comune di Lavello per nove ore settimanali nelle giornate del lunedì.

Per la disciplina dell'orario di lavoro si rinvia alle norme contenute nel CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

La prestazione lavorativa presso il Comune di Lavello è equiparata, ai fini giuridici, al servizio prestato presso l'ATER di Potenza.

L'ATER di Potenza ed il Comune di Lavello prendono atto che dalla presente convenzione non scaturisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Comune ed il Omissis....

Art. 4 - Ferie, permessi e modalità operative

Il Comune di Lavello assicurerà al dipendente la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti spettanti, previsti dalle vigenti norme contrattuali di riferimento, in misura proporzionale all'utilizzazione parziale presso lo stesso Comune.

Art. 5 - Trattamento economico

L'ATER di Potenza sostiene direttamente gli oneri e le spese del trattamento economico fisso ed accessorio dovuto al Omissis....

L'onere a carico del Comune di Lavello, per l'assegnazione in argomento, consiste nel pagamento del corrispettivo spettante al dipendente assegnato, secondo i Contratti Collettivi del comparto Regioni ed Autonomie Locali, per il periodo di utilizzo, nella misura attribuita dall'Ente di appartenenza.

Il Comune di Lavello assume l'onere di versare all'ATER di Potenza, su richiesta di quest'ultimo, il pagamento delle competenze spettanti, quantificate in euro 118,32 giornaliera, (somma omnicomprensiva di tutti gli oneri e contributi a carico del datore di lavoro) per l'utilizzazione del dipendente di cui trattasi.

Le spese relative a missioni, trasferte e rimborsi, saranno sostenute dal Comune di Lavello.

Art. 6 - Comunicazione

Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni eventuale modificazione del rapporto di lavoro che dovesse intervenire nel corso della durata della presente convenzione.

Art. 7 - Registrazione

Ai sensi della vigente normativa in tema di imposta di registro, la presente convenzione non è soggetta a registrazione.

Art. 8 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nella presente convenzione, le parti rinviano alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente dalla parti, come sopra costituitesi, in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni e dal Omissis..., per accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

Per il Comune di Lavello

Per l'ATER di Potenza
Il Direttore
Ing. Pierluigi Arcieri